

L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

a cura di Francesca Fantin ed Elisa Schiavon

L'imposta di bollo di 2,00€ è dovuta per le fatture di importo superiore ai 77,47€ che non prevedono l'applicazione dell'iva quali, ad esempio, le fatture per prestazioni sanitarie o quelle emesse dai contribuenti in regime forfettario.

Per le fatture elettroniche tale imposta è assolta dal contribuente in via telematica, con riferimento alle fatture **emesse nei singoli trimestri**. In via generale anche i pagamenti seguono una cadenza trimestrale con modello F24 o addebito sul proprio c/c, come segue:

FATTURE ELETTRONICHE EMESSE	TERMINE GENERALE DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO	PER PAGAMENTO CON MODELLO F24 (sezione erario)
PRIMO TRIMESTRE	31.05	CODICE TRIBUTO: 2521
SECONDO TRIMESTRE	30.09	CODICE TRIBUTO: 2522
TERZO TRIMESTRE	30.11	CODICE TRIBUTO: 2523
QUARTO TRIMESTRE	28.02	CODICE TRIBUTO: 2524

A **partire dal 2023** è stata introdotta la **facoltà di accorpare le scadenze** dei versamenti in **sole due date (30 novembre e 28 febbraio)** come indicato nella tabella qui sotto. Possono usufruire dello scadenziario ridotto coloro i quali **non superano i 5.000 euro di imposta di bollo dovuta** per la somma delle fatture elettroniche emesse nel **primo e secondo trimestre**.

FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL 2023	TERMINE DI VERSAMENTO	CONDIZIONI
PRIMO TRIMESTRE SECONDO TRIMESTRE	30.11	se l'importo dell'imposta di bollo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi due trim. è inferiore a €5.000
TERZO TRIMESTRE	30.11	sempre
QUARTO TRIMESTRE	28.02	sempre

Nessuna novità è stata introdotta nella modalità di versamento, che quindi di fatto richiederà quattro diversi pagamenti. Si ricorda infatti che per agevolare l'esecuzione dell'adempimento in parola, **l'Agenzia delle Entrate pubblica l'importo dovuto per il singolo trimestre** entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. L'informazione è fruibile nella propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate seguendo il percorso **Servizi** (filtrare per "consultazione e ricerca") > **Fatturazione elettronica** > **Fatture e Corrispettivi** > **Fatture elettroniche ed altri dati iva** > **Fatture elettroniche** > **Pagamento imposta di bollo**, accessibile tramite SPID o CIE.

Una volta effettuato l'accesso, si può procedere al versamento, **trimestre per trimestre**, con addebito diretto sul c/c (indicando l'**IBAN** su cui addebitare l'imposta).

Alternativamente si può pagare tramite modello F24 (con i codici tributo indicati in tabella, uno per ogni trimestre di riferimento).

Pare opportuno precisare che il contribuente può accettare o **modificare parte dei dati** proposti dall'Agenzia delle Entrate (Elenco B), prima di procedere al relativo versamento, ma solo entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

In caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia comunica al contribuente per via telematica l'importo dell'imposta da versare maggiorata di sanzioni ed interessi; il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione. Decorso infruttuosamente tale periodo, l'Agenzia procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Documento aggiornato a gennaio 2026